



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA: ASSOCIAZIONE MUSICALE "LE ALTRE NOTE"

L'anno duemila ventiquattro il giorno 11 del mese di maggio in Milano, nella via Mac Mahon al n.30, sede operativa dell'associazione, alle ore 20.00, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Musicale "Le Altre Note" come previsto e regolamentato dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo al fine di renderlo aderente alle disposizioni del D.LGS. n. 117 del 03.07.2017;

Dell'unico punto all'ordine del giorno è stata data notizia attraverso rituale convocazione a mezzo mail con richiesta di ricezione e si è provveduto all'invio dello Statuto necessario alle discussioni e votazioni assembleari. L'ulteriore convocazione e delibera si è resa necessaria a seguito delle modifiche richieste dall'ufficio delegato alla verifica della corrispondenza degli statuti alle norme che disciplinano gli Enti del Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'assemblea Il presidente del Comitato Direttivo Prof. Stefano Parrino che propone come segretario verbalizzante il Prof. Francesco Parrino il quale accetta.

Sono presenti n. 4 associati su 3 in proprio, senza delega alcuna.

Il presidente rileva che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto è stato raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo previsto per poter procedere alla discussione ed alla deliberazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno.

Alle ore 20 e minuti 3 il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale riferisce in assemblea che si è reso necessario riformulare ancora una volta lo statuto associativo stante le modifiche ulteriormente richieste dall'ente preposto alla verifica della corrispondenza tra le previsioni normative e le previsioni statutarie al fine dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Questo ha comportato un affinamento di alcune previsioni statutarie ma, nella sostanza, rimangono invariati le finalità dell'associazione come fin dalla sua costituzione.

Proseguendo il proprio intervento dà lettura dello Statuto da egli predisposto di concerto con gli altri componenti il consiglio direttivo e tenuto conto dei rilievi formulati dall'ufficio preposto ai controlli di rispondenza degli statuti al D.LGS 117/2017.

Al termine della lettura il Presidente propone l'approvazione del nuovo Statuto così come da lettura appena conclusa.

Alla proposta del Presidente gli altre 2 associati aderiscono e pertanto hanno luogo le votazioni che hanno avuto il seguente esito:

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo posto in "Allegato A" al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di inviarlo all'ufficio preposto della provincia di Sondrio competente per territorio fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al DLGS 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Al termine della discussione il presidente dichiara esaurita la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno.

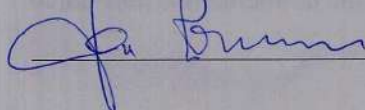
Null'altro essendoci a deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.35.

Alle ore 20.20 il presidente sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone la trascrizione nel Libro dei verbali delle assemblee.

- Al solo fine degli adempimenti fiscali cui sono soggetti il presente verbale ed il modificato statuto si invocano le previsioni di cui all'art. 82 comma 3 e 5 del DLGS 117 del 03/07/2017.

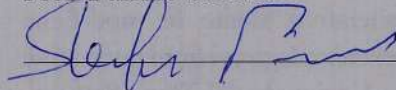
Il Segretario

Prof. Parrino Francesco

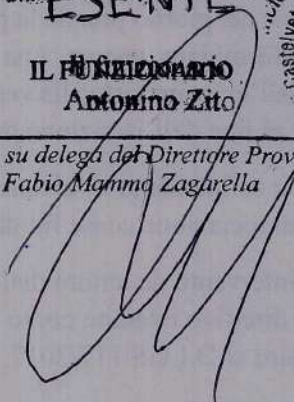


Il Presidente

Prof. Parrino Stefano



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Castelvetrano
Atto Registrato IN DATA 13 MAGGIO 2024
Al N° 353 Serie 3
Versione Euro **ESENTI**
IL FUNZIONARIO
Antonino Zito
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Fabio Manno Zagarella



STATUTO
della
"ASSOCIAZIONE "LE ALTRE NOTE" ETS"



SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE LE ALTRE NOTE" Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione";

ART.2) L'Associazione ha sede legale a Bormio (SO), Via Vittoria n.22 ed ha durata a tempo indeterminato;

Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno dello stesso Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART.3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 8 del codice del terzo settore.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura musicale e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs 117/2017;



Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

Attività finalizzata a contribuire alla diffusione della cultura musicale ed artistica in genere. In particolare di propone si propone di esplicitare la propria attività nell'esecuzione di concerti musicali e vocali, così musicali, concorsi, registrazioni di esecuzioni musicali e canore su ogni tipo di supporto, CD, DVD, Blue Ray, mp3, etc. L'associazione si propone inoltre di organizzare eventi volti a diffondere verso un pubblico quanto più possibile vasto le predette attività e pertanto organizzerà festival ed ogni altro tipo di evento pubblico o privato finalizzato alla sensibilizzazione ed alla diffusione della musica e di ogni altra attività meramente artistica. L'associazione potrà inoltre compiere qualsiasi altra attività, anche di carattere commerciale, purché finalizzata od anche solo complementare alle proprie finalità istituzionali sopra delineate;

In particolare, l'Associazione intende continuare ad organizzare, come ha fatto fin dall'anno della sua costituzione, il Festival della Valtellina, evento che ha interessato i comuni dell'intera Valtellina con rappresentazioni musicali in detto territorio. Negli anni, oltre all'organizzazione di detto Festival, ha incrementato l'attività di diffusione musicale rendendo disponibili la frequenza di corsi appositamente istituiti e volti alla formazione musicali di allievi;

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;



SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017, in particolare in riferimento agli articoli 17 e 36, ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni;

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di cui all'articolo 35 del codice del terzo settore), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo senza privilegio alcuno nei confronti di

eventuali categorie di associati;

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro Soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della eventuale quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. E questi potranno essere sia in conto finanziamento che in conto erogazione straordinaria. L'esecuzione di dette erogazioni, in entrambe le modalità, non attribuiranno all'esecutore alcuna qualità o diritto ulteriore;

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.



Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'organo di controllo, anche monocratico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa entro gli otto giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. È consentito intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 -

La comunicazione della convocazione dell'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione e della avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,



almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni o cessazione per qualunque altra causa di un componente del Consiglio Direttivo, il presidente dell'Associazione provvede, entro i



...ndi giorni successivi alla notizia dell'evento, a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del consigliere mancante. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla naturale scadenza dell'intero organo direttivo;

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche



telefonicamente. Le sedute del Consiglio Direttivo si riterranno regolarmente tenute, allorquando fossero presenti, anche con modalità telematiche, tutti i componenti del direttivo; Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

ART. 22) L'organo di controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, qualora non eletto come organo monocratico, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;

L'organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, il Presidente il quale provvederà alla convocazione ed a presiedere le riunioni.

All'organo di controllo faranno capo tutti gli obblighi statuiti nell'art. 30 Dlgs 117 del 03.07.2017 ed in particolare:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;



regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico, devono, nell'ambito delle proprie funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.



PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi anche convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura artistica, professionale, commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, relativo all'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, redatto secondo gli schemi previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05 marzo 2020, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere un'analitica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Copia del Bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del DLGS 117/2017, dovrà essere depositata entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS. Entro lo stesso termine dovranno essere depositati presso lo stesso RUNTS i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente;

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un apposito e

separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del citato Dlgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'articolo 9 del codice del terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Presidente

Parrino Stefano

